



PROPOSTA DI ADEGUAMENTO STATUTO CLUB LA MERIDIANA
SOTTOPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un' Associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB LA MERIDIANA" in breve A.S.D. CLUB LA MERIDIANA (d'ora in poi "Associazione"), attualmente con personalità giuridica.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

L'emblema consiste in una meridiana solare.

ART. 2

La sede dell'Associazione è in Formigine, frazione Casinalbo, via Fiori, 23.

L'appartenenza al Club comporta, per i soci di ogni categoria, l'accettazione integrale, ad ogni effetto, del presente Statuto, dei Regolamenti interni, dalle deliberazioni delle Assemblee e degli Organi Direttivi e loro delegati, nonché dei regolamenti delle Federazioni sportive di affiliazione, dei rispettivi organi deliberativi e più in generale la normativa CONI in vigore.

All'atto dell'affiliazione alle federazioni sportive nazionali l'Associazione ed i propri soci si impegnano a rispettare il vincolo di Giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni stesse. La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2050 e la stessa potrà essere sciolta o prorogata solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della FIT o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

ART. 3

L'Associazione di natura privata intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti. L'Associazione ha finalità sportive, culturali e ricreative esenti da ogni fine di lucro come disposto dall'Art.8 D.Lgs 36/21, con obbligo di reinvestimento nell'attività di eventuali avanzi di gestione e con divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione. Per la corretta applicazione della normativa vigente è necessario far riferimento all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tennis e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Tennis (FIT) riservandosi, in seguito, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FIT, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di

formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tennis compresa l'attività paralimpica.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Per favorire il raggiungimento dello scopo culturale ricreativo e sportivo dilettantistico, potrà altresì promuovere attività collaterali e complementari. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.

L'Associazione, inoltre, in conformità alle suddette finalità istituzionali potrà:

1. effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, con le esclusioni di cui all'art. 111, 4° comma DPR 917/86, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri Associati, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per Statuto o regolamento facciano parte della medesima organizzazione nazionale o locale, dei rispettivi Associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; cedere anche a terzi proprie pubblicazioni che siano però prevalentemente distribuite presso i propri Associati;
2. effettuare, senza specifica organizzazione, prestazione di servizi non rientranti nell' art. 2195 del Codice civile, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano i costi di diretta imputazione. L'Associazione aderisce alle federazioni Nazionali o Locali che coordinano le varie attività esercitate, quali risulteranno dal Regolamento Interno.

L' Associazione può ricevere in donazione, acquistare, vendere, locare, permutare beni mobili ed immobili; possedere od esercitare a qualsiasi titolo ogni diritto reale od obbligatorio su immobili mobili in genere e compiere, in generale, tutti gli atti necessari od utili al conseguimento delle sue finalità; il tutto sempre nei limiti e con i controlli previsti nel presente Statuto e dalla Legge.

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote corrisposte dai Tesserati , dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Il patrimonio è altresì costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

La quota patrimoniale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5

I soci del Club possono essere:

- a) SOCI ONORARI
- b) SOCI EFFETTIVI
- c) SOCI EFFETTIVI TEMPORANEI
- d) SOCI FAMILIARI
- e) SOCI BENEFICIARI

a) SOCI ONORARI: sono coloro che il consiglio Direttivo ritenga opportuno eleggere in riconoscimento di meriti particolari. Essi vengono nominati con validità annuale e godono di tutti i diritti dei soci effettivi. Essi non sono tenuti a versare il contributo annuo e non hanno diritto di voto in Assemblea.

b) SOCI EFFETTIVI: sono le persone fisiche maggiorenni, titolari della piena "proprietà" di almeno 1400 azioni IATLI S.p.A., ammessi all'Associazione per delibera del Consiglio Direttivo su domanda scritta. Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza del Club.

In particolare, hanno diritto di voto per l'approvazione dei rendiconti e dei preventivi per la nomina degli organi dell'amministrazione, per le modifiche statutarie e regolamentari. I soci effettivi che hanno designato un beneficiario quale socio frequentatore, perderanno diritto di voto in Assemblea ed il diritto di frequenza per il periodo di durata del beneficio.

c) SOCI EFFETTIVI TEMPORANEI: sono le persone fisiche che, a seguito di presentazione di domanda scritta, possono essere ammessi alla Associazione a titolo provvisorio con durata limitata alla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo, non superiore a 18 mesi. Tale qualifica di socio effettivo temporaneo può essere accordata per una sola volta; alla scadenza del termine di cui sopra il socio effettivo temporaneo può divenire socio effettivo qualora acquisti la proprietà di 1400 azioni IATLI S.p.A. I soci effettivi temporanei hanno tutti i diritti dei soci effettivi e potranno

essere ammessi esclusivamente in sostituzione degli Associati espulsi per qualsiasi motivo dall'Associazione, le cui quote risultino non godute da alcuno.

d) SOCI FAMILIARI: sono coniuge, i genitori ed i figli non coniugati conviventi con il socio sia esso effettivo, effettivo temporaneo o beneficiario in base allo stato di famiglia anagrafico e/o dichiarato. L'accettazione o meno dello "stato di famiglia dichiarato" è lasciato alla piena discrezionalità del Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo, in merito alla accettazione o meno dello stato di famiglia dichiarato, non dovrà essere motivata e sarà comunque inappellabile.

Gli aggregati allo "stato di famiglia" saranno considerati a tutti gli effetti soci familiari. I Soci Familiari sono ammessi a far parte del Club con le modalità contemplate dai Regolamenti Interni. Non sono obbligati a possedere azioni della IATLI S.p.A.

Qualunque variazione nella composizione del nucleo familiare dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo in forma scritta.

e) SOCI BENEFICIARI: è la persona fisica maggiorenne che:

- essendo amministratore o dipendente di una società proprietaria di almeno 1400 azioni IATLI S.p.A., viene da questa indicato in via esclusiva quale beneficiario per i diritti derivanti dalla proprietà delle azioni;

- essendo figlio di una persona fisica proprietario di almeno 1400 azioni IATLI S.p.A., viene da questa indicata in via esclusiva quale beneficiario per i diritti derivanti dalla proprietà delle azioni.

I Soci Beneficiari hanno tutti i diritti dei Soci Effettivi: in ogni caso la loro ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Per tutti i rapporti economici nei confronti dell'Associazione, è solidalmente obbligato il Socio Titolare delle azioni IATLI S.p.A.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire norme per l'ammissione di frequentatori temporanei che non assumono la qualifica, né i diritti dei soci.

ART. 6

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'ammissione degli Associati è di competenza del Consiglio Direttivo, che si pronuncerà con giudizio insindacabile. La qualifica di socio si perde per morte o per motivata esclusione da parte dell'Assemblea a norma dell'art.24 del Codice civile. Gli Associati che cessino di essere proprietari di azioni della IATLI S.p.A. perdono automaticamente la qualità di Associato. Qualora le azioni della IATLI S.p.A. siano di proprietà di più persone fisiche, soltanto una di esse potrà essere ammessa come socio.

Questo vale anche in caso di decesso di un socio per gli eredi dello stesso.

In caso di persona giuridica, enti o associazioni, agirà un rappresentante che le suddette avranno designato quale beneficiario.

ART. 7

Gli Associati non rispondono personalmente dei debiti dell'Associazione. Gli Associati sono tenuti a contribuzione obbligatoria annua il cui ammontare viene determinato in anticipo dal Consiglio Direttivo secondo necessità ed in relazione al preventivo per ogni anno.

Detta contribuzione dovrà essere versata entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione. In caso morosità sarà addebitata al socio una penale nella misura che il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno. I soci in ritardo di sei mesi nel pagamento della quota sociale e/o dei contributi straordinari, previa costituzione in mora con lettera raccomandata (a seguito di delibera del Consiglio Direttivo), potranno essere espulsi per morosità, fatta dall'Associazione l'azione legale per il recupero delle somme dovute. Qualora, per qualunque causa, le azioni della IATLI S.p.A. (ovvero usufrutti sulle medesime), divenissero di proprietà dell'Associazione, la stessa non sarà tenuta, per il periodo del possesso, al pagamento dei contributi Associativi.

ART. 8

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio dei Revisori;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Le assemblee sociali, le riunioni del Consiglio Direttivo e le sedute del Collegio dei Probiviri dovranno avvenire sempre o nella sede sociale o nella provincia di Modena.

ART. 9

L'Assemblea dei soci è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea si compone di tutti gli Associati in possesso dei requisiti richiesti. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Le convocazioni avvengono per mezzo di lettera personale inviata dal Consiglio Direttivo **anche tramite posta elettronica** almeno dieci giorni prima della riunione, all'indirizzo risultante del libro dei soci dell'Associazione.

Ciascun Associato può rappresentare al massimo altri tre Associati. Le deleghe possono essere conferite solo ai soci effettivi e/o beneficiari.

L'Assemblea, su decisione del Consiglio Direttivo, può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione,

di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Nella convocazione dovranno essere comunicate, di volta in volta, le modalità di svolgimento della riunione.

ART. 10

L'Assemblea Ordinaria è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal presidente su delibera del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno, almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

ART. 11

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori o anche su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto.

Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, ma occorre il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con diritto di voto.

ART. 12

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provisori;
- l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei preventivi finanziari;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dello Statuto. Le proposte di modifica dello Statuto presentate da soci, devono essere sottoscritte da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto. Le modifiche proposte dovranno essere affisse nei locali sociali almeno sette giorni prima dell'Assemblea;
- lo scioglimento dell'Associazione o la sua fusione con altri enti o associazioni.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, due Vicepresidenti e da ulteriori Consiglieri in numero da sette a sedici.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea sociale. La durata della carica è di tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili al massimo per due periodi consecutivi.

Il Presidente ed i Vicepresidenti vengono eletti dal Consiglio Direttivo.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente o a chi ne fa le veci e/o ai Consiglieri appositamente delegati.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un Vicepresidente, il quale è tenuto a convocare una riunione su richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio.

Il Consiglio tiene comunque almeno due sedute all'anno. Il Consiglio delibera validamente qualora sia presente la metà più uno dei suoi membri di cui uno deve essere il Presidente o un Vicepresidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale quello di chi presiede.

Non è ammessa la rappresentanza.

Nel caso che un Consigliere decada, sia dimissionario o che per qualsiasi causa cessi di far parte del Consiglio medesimo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare un Socio.

La cooptazione può aver luogo per un massimo di un terzo dei Consiglieri; esaurita tale facoltà di cooptazione, il Consiglio, qualora venissero a mancare per il medesimo motivo uno o più Consiglieri, dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, l'amministrazione e direzione di carattere ordinario e straordinario dell'Associazione tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere. Pertanto, il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti. Assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo. Può deliberare su tutte le materie non riservate espressamente alla competenza dell'Assemblea, con espressa esclusione delle delibere concernente la vendita di immobili sociali che dovranno essere preventivamente approvate dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di almeno il 51% degli aventi diritto al voto. Esso convoca l'Assemblea degli Associati in conformità alla Legge e dal presente Statuto: nomina gli Organi Direttivi dell'Associazione ai fini di un razionale funzionamento designando le persone che a pieno impiego e con mandati particolari saranno chiamate a svolgere i compiti sociali. Nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021. Il Consiglio determina le persone autorizzate alla firma. Il Consiglio presenta annualmente il proprio rapporto sulla gestione all'Assemblea e predispone il bilancio di previsione. Provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore e sovrintende al suo operato.

Quale organo consultivo del Consiglio Direttivo è istituito un "Comitato di Presidenza" con funzioni di consulenza e collaborazione, soprattutto per quanto concerne la funzione rappresentativa dell'Associazione e la determinazione delle manifestazioni di più vasto interesse. È formato di diritto dal Presidente, da un Vicepresidente e dal Sindaco di Formigine o da un suo rappresentante.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e separatamente rispetto alle riunioni del Consiglio Direttivo. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Il Direttore può essere non socio; è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione e della conservazione di tutti gli atti della stessa, compresi i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, nonché tutta la corrispondenza, piani, atti fiscali ecc. per almeno dieci anni. Tutte le comunicazioni e le notifiche dell'Associazione e dei suoi organi, incluse le notifiche e comunicazioni al Collegio dei Probiviri devono essere indirizzate alla segreteria dell'Associazione.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Associati, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che non devono avere rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con un componente del Consiglio: i membri del Collegio dei Revisori vengono nominati dall'Assemblea sociale per la durata in carica di tre anni e sono rieleggibili.

ART. 19

Compete al Collegio dei Revisori la verifica annuale dei conti e la presentazione di una relazione all'Assemblea.

Ogni membro del Collegio dei Revisori può controllare in qualsiasi momento i conti dell'Associazione e verificare i documenti giustificativi e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20

Il Collegio dei Probiviri è composto di 5 Associati cui due supplenti, che non appartengano al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori e non abbiano rapporti di parentela o affinità inferiore al terzo grado con un componente del Consiglio, di cui un giurista (Avvocato o Giudice), funge da Presidente.

La durata dei membri del Collegio dei Probiviri è di 3 (tre) anni ed i vari membri sono rieleggibili senza limitazione alcuna. Per casi pendenti davanti al Collegio dei Probiviri rimangono in carica dall'inizio della pratica e fino alla decisione della stessa. Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di Collegio arbitrale obbligatorio e dirime le controversie fra soci e soci, tra i soci e l'Associazione, tra soci e Organi sociali e tra gli Organi sociali stessi che potrebbero eventualmente insorgere in merito alle relazioni reciproche derivanti dall'esistenza dell'Associazione, dall'appartenenza alla stessa, nonché ai reciproci diritti e doveri come da Statuto e Regolamento Associativi. È

l'Organo competente per l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico degli Associati.

Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni presso la sede sociale e deciderà ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo quelle che saranno decise dal Consiglio stesso ed applicherà le norme del Codice civile.

ART. 21

Ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori potranno essere rimborsate solo le spese effettive e nessun onorario od emolumento spetterà per il lavoro prestato. Al Direttore e ad altre persone e pieno impiego o con mandati particolari per lo svolgimento di compiti sociali, verranno corrisposti stipendi ed onorari che saranno fissati contrattualmente dal Consiglio Direttivo con le persone relative. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

ART. 22

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11 la modifica dello scopo sociale, lo scioglimento, la fusione, la trasformazione dell'Associazione e le modifiche del presente articolo potranno essere deliberate esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dovrà nominare un comitato di liquidatori composto da cinque membri con le direttive per l'esecuzione.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla Federazione Italiana Tennis. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

A liquidazione avvenuta il comitato di liquidazione sottopone all'Assemblea un rapporto scritto finale.

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 24

1. I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

b) atleti;

c) tecnici, istruttori;

d) giudici/arbitri;

e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di

astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

In caso di domande di tesseramento presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del tesserato minorenne. Il minore che abbia compiuto i 14 anni non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Il tesserato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – art. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

ART. 25

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

1. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

2. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

3. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

5. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

6. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

LEGENDA:

SSSSSSSSSSSS: adeguamento obbligatorio dello statuto alle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 36/2021 e sue modifiche successive;

■: proposta di variazione allo statuto da parte del Consiglio Direttivo del Club La Meridiana.